Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 27 febbraio 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Piemonte

Regione Valle d'Aosta

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1979.

Elevazione del contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 50 venne determinato in L. 90.000.000.000;

Considerata l'esigenza di adeguare il contingente suddetto alle occorrenze della circolazione monetaria;

Sulla proposta del Ministro del tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete metalliche da L. 50 viene elevato a L. 180.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1979

PERTINI

PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 52

(1732)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Umbria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Umbria, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Umbria provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Perugia - grandinate del 5 luglio, 30 agosto 1978.

Terni - grandinata del 31 agosto 1978; terremoto del 30 luglio, 5 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1486)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Emilia-Romagna, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Emilia-Romagna provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi.

Forlì - grandinate dell'11 maggio, 27 luglio, 31 agosto 1978;

Modena - grandinate del 7, 14, 19 luglio, 1° agosto, 27 settembre 1978;

Parma - grandinata del 15 luglio 1978;

Ravenna - grandinate del 15, 21 luglio 1978;

Ferrara - grandinate del 6, 7, 14, 19, 21 luglio, 13, 27 agosto, 27 settembre 1978;

Reggio Emilia - grandinate del 9 maggio, 15 luglio, 27 settembre 1978;

Piacenza - grandinate del 31 maggio, 11, 12 giugno, 8, 15, 19 luglio, 6, 30 agosto 1978;

Bologna - grandinate del 19 luglio 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1487)

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1979.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro delle varietà.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto ministeriale del 29 settembre 1969, col quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di frumento duro « Sincape 9 », le varietà di frumento tenero « Funello » e, « Marimp 8 »; le varietà di mais « Igr 340 » e « Igr 450 »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 29 dicembre 1970, col quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le varietà di loglio perenne (Lolium perenne) « Hora » e « Perma »; le varietà di loglio d'Italia (Lolium multiflorum) « Tiara » e « Woldi »; la varietà di erba mazzolina (Dactylis glomerata) « Karo »; la varietà di fienarola dei prati (Poa pratensis) « Delft »; la varietà di fleolo (Phleum pratense) « Lofar »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 30 dicembre 1970, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di patata « Civa »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 7 gennaio 1972, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo distico « Bido »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 10 gennaio 1972, con il quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le varietà festuca dei prati (Festuca pratensis) « Dufa » e « Largo »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 14 marzo 1972, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di barbabietola da foraggio « Belgro »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 18 marzo 1972, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di loglio perenne (Lolium perenne) « Terpas »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 22 marzo 1972 con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di mais « Hybridor 609 »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 16 febbraio 1973, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di barbabietola da foraggio « Covero »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 3 marzo 1973, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di mais « Cise X 7 »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 3 novembre 1973, con il quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo « Atlantis »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 5 gennaio 1974, col quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di mais « Hybridor 664 TV »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 4 marzo 1975, col quale è stata iscritta, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di mais « Superstar PX 670 »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 15 aprile 1976, col quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le varietà di mais « Hybridor 575 » e « Hybridor 611 »;

Visto il proprio decreto ministeriale del 13 aprile 1977, col quale sono state iscritte, tra le altre, nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, le varietà di mais « Norking PX 25 » e « Hybridor 376 TV »;

Considerato che sono state avanzate dagli interessati richieste di cancellazione dai registri ufficiali delle varietà stesse;

Considerato che le varietà di barbabietola da foraggio « Belgro » e « Covero » e la varietà di orzo distico « Bido » non risultano più iscritte al paese di origine, rispettivamente Olanda e Repubblica federale tedesca, dove avveniva la conservazione in purezza delle suddette varietà;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 17 ottobre 1978;

Attesa la necessità di provvedere alla cancellazione dai registri ufficiali delle varietà sopracitate;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Decreta:

Sono cancellate dai registri delle varietà le seguenti varietà di specie agricole:

Foraggere:

Loglio perenne: Terpas, Hora, Perma.
Loglio d'Italia: Tiara, Woldi.
Erba mazzolina: Karo.
Festuca dei prati: Dufa e Largo.
Fienarola dei prati: Delft.
Fleolo: Lofar.

Mais da granella:

Superstar PX 670 - Norking PX 25 - Hybridor 376 TV - Hybridor 575 - Hybridor 609 - Hybridor 611 - Hybridor 664 TV - Igr 340 - Igr 450 - Cise X 7.

Frumento duro:

Sincape 9.

Frumento tenero:
Funello, Marimp 8.
Orzo polistico:
Atlantis.
Patata:
Civa.
Barbabietola da foraggio:
Belgro, Covero.
Orzo distico:
Bido.

Roma, addì 31 gennaio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1223)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1979.

Aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate di talune specie. Disposizioni applicative per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Viste le direttive del Consiglio n. 66/401/CEE del 14 giugno 1966 e n. 69/208/CEE del 30 giugno 1969, pubblicate rispettivamente nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 125 dell'11 luglio 1966 e n. L 169 del 10 luglio 1969, e successive modificazioni, relative alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere e di quelle oleaginose e da fibra;

Visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio del 26 ottobre 1971, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 246 del 5 novembre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate le norme generali per la concessione ed il finanziamento di un aiuto per la produzione di sementi « di base » e « certificate »;

Visto il regolamento (CEE) n. 1686/72 della commissione del 2 agosto 1972, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 177 del 4 agosto 1972, con il quale sono state fissate talune modalità per quanto riguarda l'aiuto nel settore delle sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1546/75 della commissione del 18 giugno 1975, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 157 del 19 giugno 1975 che definisce il fatto generatore del diritto all'aiuto per le sementi;

Visto il regolamento (CEE) n. 1347/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 165 del 22 giugno 1978, con il quale è stato fissato, per le sementi di talune specie, l'importo dell'aiuto per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 22 dicembre 1971, concernente la disciplina dell'attività sementiera;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 18 luglio 1972, con il quale sono stati affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi della legge 13 maggio 1966, n. 303 e della legge 31 marzo 1971, n. 144, i compiti derivanti dall'applicazione del regime di aiuto istituito dalla Comunità economica europea per il settore delle sementi;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione delle occorrenti disposizioni applicative per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Decreta:

Art. 1.

L'ammontare dell'aiuto comunitario alla produzione delle sementi certificate delle specie appresso elencate, per la campagna di commercializzazione 1979-80, è fissato nella misura indicata a fianco di ciascuna specie:

Oleaginose e da fibra:		
Lino oleaginoso	U.C./q.le	11,5
Lino tessile	»	14,5
Canapa monoica	»	10,5
Foraggere graminacee:		
Avena altissima	»	33,0
Dactylis o pannocchina	»	28,0
Festuca arundinacea	»	29,0
Festuca ovina	»	21,0
Festuca dei prati	»	22,0
Festuca rossa	»	19,0
Loglio d'Italia	»	11,0
Loglio perenne (tardivo e molto persistente)	»	18,0
Loglio perenne (nuove varietà ed altre)	»	14,0
Loglio perenne (precoce e poco persistente)	»	10,0
Loglio ibrido	»	11,0
Fleolo o coda di topo	»	38,0
Poa dei boschi	»	20,0
Fienarola dei prati	»	20,0
Poa comune	»	20,0
Foraggere leguminose:		
Pisello da foraggio	»	4,0
Favetta	»	5,0
Favino	»	5,0
Erba medica (ecotipi)	»	10,0
Erba medica (varietà)	»	18,0
Trifoglio pratense o violetto	»	26,0
Trifoglio bianco (nano)	»	28,0
Trifoglio bianco (ladino)	»	28,0
Veccia comune	»	16,0

Art. 2.

In applicazione del regime di aiuto per il settore delle sementi, istituito dal Consiglio delle Comunità europee con il regolamento (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, citato nelle premesse, l'erogazione dell'aiuto stesso, che verrà corrisposto al moltiplicatore di sementi, è subordinato alle seguenti condizioni:

a) che si tratti di sementi delle categorie « sementi di base » e « sementi certificate », ufficialmente controllate e certificate;

b) che le sementi stesse siano state prodotte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato fra un agricoltore moltiplicatore

di sementi e un produttore selezionatore, oppure un costitutore o un conservatore in purezza di varietà, ovvero, in proprio, dal produttore selezionatore o dalla impresa agricola.

Art. 3.

Gli interessati a beneficiare dell'aiuto previsto per le sementi raccolte durante l'anno 1979 sono tenuti:

a) ad inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione, i contratti di moltiplicazione o le dichiarazioni di moltiplicazione in proprio, per la preventiva registrazione:

entro il 31 marzo 1979 quelli stabiliti per le semine autunnali,

entro il 30 maggio 1979 quelli stabiliti per le semine primaverili;

b) a presentare agli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, entro il 28 febbraio 1980, domanda in duplice copia, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

La domanda di cui sopra, in carta semplice, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del richiedente; nel caso di cooperative, società, ecc., generalità del legale rappresentante;

estremi del contratto di moltiplicazione o della dichiarazione di moltiplicazione in proprio;

ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1979 le sementi oggetto della domanda di aiuto;

quantità delle sementi certificate prodotte, suddivise per specie e varietà, espresse in quintali, con un decimale, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario;

nel caso che la domanda sia prodotta da un'impresa sementiera: gli estremi della licenza (art. 2 della legge n. 1096/71); qualora il richiedente l'aiuto sia un conservatore in purezza della varietà: gli estremi del decreto ministeriale di iscrizione della varietà al registro.

La domanda stessa dovrà essere corredata dalla seguente documentazione in carta libera:

1) certificato di residenza qualora il richiedente sia il titolare dell'impresa;

2) certificato del tribunale o della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, da cui risultino le generalità complete del legale rappresentante, nel caso il richiedente sia una cooperativa, una società, ecc.;

3) originale o copia autenticata del contratto di moltiplicazione o della denuncia di moltiplicazione in proprio precedentemente registrato;

4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle coltura portaseme e della certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome e cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero e peso effettivo del lotto dopo la lavorazione, specie, varietà e numero delle confezioni;

5) copia dello statuto qualora il richiedente sia una cooperativa agricola.

Art. 4.

L'Ente nazionale sementi elette è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, l'apposita dichiarazione conclusiva di cui al precedente art. 3, punto 4).

Art. 5.

Le domande di aiuto debitamente istruite dagli uffici periferici degli assessorati regionali dell'agricoltura, dovranno essere trasmesse dagli stessi entro e non oltre il 30 aprile 1980, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II mezzi di produzione, per gli adempimenti di competenza ed il successivo inoltro per la liquidazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Roma, addì 1° febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1224)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978 e 13 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata fino al 28 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1571)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Riconoscimento dell'« idoneità » a svolgere compiti di informazione socio-economica all'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura, in Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153, che dispone, tra l'altro, che i compiti di informazione socio-economica possono essere altresì affidati ad istituti ed enti sia di diritto pubblico sia di diritto privato;

Vista la domanda n. 94/78/FC/rs in data 20 maggio 1978, con la quale l'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, via Antonio Toscani, 78, chiede il riconoscimento di « idoneità » per l'attuazione dei compiti di informazione socio-economica di cui al citato art. 49;

Considerato che l'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.) per le sue strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 8 gennaio 1979 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » per lo svolgimento dei compiti di informazione socio-economica;

Decreta:

Articolo unico

L'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, via Antonio Toscani n. 78, è riconosciuta « idonea » a svolgere i compiti di informazione socio-economica di cui all'art. 49 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1582)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Riconoscimento dell'« idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura all'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura, in Roma.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, ed in particolare gli articoli 55 e 56, che dettano norme sulle attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Vista la domanda n. 96/78/FC/rc in data 27 maggio 1978, con la quale l'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, via Antonio Toscani, 78, chiede il riconoscimento di « idoneità », di cui al citato art. 56, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Considerato che l'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, per le sue adeguate strutture ed attrezzature possiede i requisiti necessari per ottenere il riconoscimento di « idoneità » di cui trattasi;

Visto il parere favorevole all'uopo espresso in data 8 gennaio 1979 dalla commissione nominata con decreto ministeriale 20 novembre 1976;

Ritenuto di dover concedere all'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, il riconoscimento di « idoneità » a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura;

Decreta:

Articolo unico

L'Associazione nazionale addestramento professionale industria e agricoltura (A.N.A.P.I.A.), con sede in Roma, via Antonio Toscani, 78, per la propria strutturazione è riconosciuta « idonea », in base all'art. 56 della legge 9 maggio 1975, n. 153, a svolgere attività di qualificazione professionale delle persone che lavorano in agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: MARCORA

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Longobarda di Castelfranco Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 maggio 1978 al 5 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1572)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, numero 795;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Brindisi, la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Brindisi per il completamento dell'impianto petrolchimico Montedison e della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 30 ottobre 1978 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1573)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab, con sede e stabilimento in Oggiono.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omab, con sede e stabilimento in Oggiono (Como);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omab, con sede e stabilimento in Oggiono (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1978 al 1° aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1570)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla so-

cietà sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PIA - Prodotti ittici alimentari, con sede e stabilimento in Gaeta, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 agosto 1978 al 18 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri di Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978 e 26 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 27 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri di Torino, è prolungata fino al 25 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1569)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A., in Verrès.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.M.V.A. di Verrès;

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 1° dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Aosta;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.V.A. di Verrès, è prolungata fino al 25 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nell'intero territorio della regione Valle d'Aosta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1979

Il Ministro: SCOTTI

(1574)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1979.

Aumento dell'importo delle quote di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e aumento dei contributi.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica dalla quale risulta che nel periodo tra il 1° maggio 1976 e il 31 dicembre 1977 l'indice del costo della vita è aumentato del 29,6 per cento;

Ritenuto che l'importo delle quote delle pensioni forensi va, ai sensi dell'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, proporzionalmente aumentato;

Rilevato che la situazione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori, alla luce di quanto emerge dalle

risultanze dei bilanci nonché dagli studi statistico-attuariali all'uopo disposti, rende necessario, per la copertura dell'onere conseguente all'incremento di cui sopra, un aumento dei contributi previdenziali;

Considerato che l'aumento proposto all'uopo dal consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori con il parere 1° agosto 1978, appare congruo ed equamente distribuito tra i vari contributi;

Udito il suddetto parere;

Visto l'art. 21 della legge 22 luglio 1975, n. 319, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori è autorizzata, a decorrere dalla data del presente decreto, ad aumentare del 29,6 per cento l'importo delle quote di pensione da essa corrisposte. Dalla stessa data la Cassa medesima è autorizzata ad aumentare i contributi previdenziali fissandoli nelle misure risultanti dalle tabelle allegate al presente decreto.

Roma, addì 15 febbraio 1979

Il Ministro di grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

TABELLA *A*

CONTRIBUTO PERSONALE OBBLIGATORIO ANNUO DA CORRISPONDERSI, PER SCAGLIONI DI REDDITO PROFESSIONALE, ACCERTATO AI FINI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, DAGLI ISCRITTI ALLA CASSA PER POTER CONSEGUIRE I TRATTAMENTI PREVIDENZIALI, NONCHE' DAI PENSIONATI DELLA CASSA STESSA CHE CONTINUINO A MANTENERE L'ISCRIZIONE AGLI ALBI.

Scaglioni di reddito professionale	Contributo dovuto
Senza reddito o con reddito professionale imponibile sino a L. 4.000.000	L. 450.000
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 4.000.000 a L. 6.000.000	8 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 6.000.000 a L. 8.000.000	10 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 8.000.000 a L. 10.000.000	12 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 10.000.000 a L. 15.000.000	15 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile da L. 15.000.000 a L. 20.000.000	18 per cento
Sulla quota di reddito professionale imponibile superiore a L. 20.000.000	20 per cento

Quando il reddito professionale imponibile non supera i due milioni di lire, la misura del contributo personale è ridotta a lire duecentoventicinquemila nei confronti dei pensionati che mantengono l'iscrizione agli albi nonché degli iscritti alla Cassa di età inferiore ai trenta anni.

La Cassa trattiene l'importo dei contributi dovuti dagli avvocati e procuratori pensionati, che continuino a mantenere l'iscrizione agli albi, in tredici rate sulle corrispondenti mensilità di pensione.

I pensionati che si cancellano dagli albi sono esonerati dall'obbligo del pagamento del contributo dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della cancellazione stessa.

Il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero.

Nel caso di reddito professionale in contestazione, si applica, in via provvisoria, il contributo dovuto sull'imponibile dichiarato o comunque ammesso dall'interessato.

Per la riscossione, mediante ruoli esattoriali, dei contributi personali vale l'obbligo del «non riscosso come riscosso». Gli esattori versano i contributi spettanti alla Cassa per il tramite del ricevitore provinciale.

TABELLA *B*

Ogni avvocato o procuratore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa un contributo quando esercita il proprio ministero in qualsiasi procedimento civile o penale di competenza delle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Autorità giudiziaria	Misura del contributo
1) Davanti agli uffici di conciliazione	L. 1.000
2) Davanti alle preture	» 3.000
3) Davanti ai tribunali ordinari e militari, alle corti di assise di primo grado ed ai tribunali amministrativi regionali	» 6.000
4) Davanti alle corti di appello, ai tribunali regionali delle acque pubbliche, alle corti di assise di appello, alle sezioni specializzate per gli usi civici	» 9.000
5) Davanti alla Corte di cassazione, al tribunale superiore delle acque pubbliche, al tribunale supremo militare, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti ed al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana	» 15.000

Il contributo, nei procedimenti civili ed amministrativi, è corrisposto, se vi è costituzione o comparizione in giudizio, mediante applicazione di apposita marca sulla nota di iscrizione a ruolo o sul verbale che dà atto della comparizione del procuratore o dell'intervento per assistenza dell'avvocato; ed in ogni altro caso mediante applicazione della marca sulla prima istanza, ricorso, memoria od altro atto introduttivo qualsiasi, sottoscritto dall'avvocato o dal procuratore, ed in mancanza sul processo verbale o altro documento relativi al primo atto compiuto con l'intervento dell'avvocato o del procuratore. Il contributo è dovuto anche per le istanze, gli atti od i ricorsi introduttivi, sottoscritti o presentati dalle parti personalmente con elezione di domicilio presso avvocato o procuratore.

In materia penale il contributo viene corrisposto in ogni stato e grado del procedimento mediante applicazione della marca sul primo atto processuale sottoscritto o presentato dal difensore o per il quale vi sia intervento dello stesso difensore. I rappresentanti e i difensori della parte civile o del responsabile civile corrispondono il contributo nella misura stabilita per i procedimenti civili all'atto della costituzione in giudizio. Nei procedimenti avanti la Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, nelle controversie di lavoro ed in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono dovuti i contributi previsti dalla presente tabella. I contributi non sono dovuti dagli avvocati e procuratori legali dipendenti dagli istituti previdenziali ed iscritti negli elenchi speciali.

Chi assume nello stesso procedimento la duplice funzione di avvocato e di procuratore è tenuto a corrispondere soltanto un contributo.

I contributi sono a carico degli avvocati o procuratori e non sono ripetibili dalle parti, e sono dovuti anche dalle persone che non siano né avvocati né procuratori legali, quando esercitano il patrocinio nelle sedi giudiziarie sopra indicate.

TABELLA C

E' dovuto alla Cassa un contributo oggettivo per qualsiasi provvedimento giurisdizionale emesso dalle sottoindicate autorità giudiziarie, anche in sede di volontaria giurisdizione, ivi compresi i provvedimenti adottati in camera di consiglio, esclusi soltanto i provvedimenti che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio e le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento o di assoluzione. Tale contributo è dovuto per ciascun grado di giurisdizione.

Il contributo non è dovuto per i provvedimenti di volontaria giurisdizione, promossi direttamente dagli interessati senza l'intervento di un avvocato o di un procuratore legale, e per i provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni sui libri fondiari di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

Autorità giudiziaria	Misura del contributo
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei conciliatori	L. 2.250
Per i decreti penali non opposti	4,5 per mille, con un minimo di L. 3.000 ed un massimo di L. 9.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei pretori	L. 9.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei tribunali ordinari e militari e dei giudici addetti ai medesimi, per le sentenze delle corti di assise e dei tribunali amministrativi regionali .	» 15.000
Per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle corti di appello, dei tribunali regionali delle acque pubbliche, delle corti di assise di appello e delle sezioni specializzate per gli usi civili . .	» 18.000
Per le sentenze della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, del tribunale superiore delle acque pubbliche, del tribunale supremo militare, del consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana . .	» 22.500
Per i lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorietà del pretore a norma dell'articolo 825 del codice di procedura civile .	4,5 per mille, con un minimo di L. 22.500

I contributi sono dovuti per ciascun provvedimento e sono ripetibili nei confronti della parte soccombente.

Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esenzione della imposta di registro, il contributo è riscosso all'atto della registrazione all'ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossione a mezzo di detto ufficio.

L'ufficio del registro si dà carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento.

Il contributo per le sentenze dei conciliatori è corrisposto all'atto della prima costituzione nel procedimento; per le ordinanze e per le decisioni del Consiglio di Stato all'atto del deposito del ricorso; per le decisioni della Corte dei conti all'atto della costituzione della parte interessata al giudizio. I contributi di cui al presente comma non sono ripetibili comunque si esaurisca il procedimento.

Per tutti gli altri provvedimenti il contributo è riscosso mediante applicazione di apposite marche a cura delle cancellerie e segreterie degli organi giurisdizionali che emettono i provvedimenti medesimi ed è a carico di chi è tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio della prima copia di tali provvedimenti non può avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e, qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia, sarà incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima.

Per le decisioni della Corte dei conti in materia di pensioni di guerra i contributi previsti dalla tabella sono ridotti a metà.

(1733)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista l'istanza presentata dall'avv. Giulio Onofri, presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia, in data 18 agosto 1977, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Visto il decreto ministeriale del 1° giugno 1978 che ha autorizzato l'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia alle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 25 ottobre 1978 presso l'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia in ordine ai requisiti tecnici richiesti dalla legge ai fini dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione anche al trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia è autorizzato al:

a) trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o gratuitamente importato dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui al punto *a*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso la divisione chirurgica dell'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia dai seguenti sanitari:

Lojacono prof. Leonardo, primario della prima divisione di chirurgia generale;

Salerni dott. Bruno, assistente presso la prima divisione di chirurgia generale;

Cestari dott. Renzo, assistente presso la prima divisione di chirurgia generale.

Art. 3.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 4.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di rene di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 5.

Il presidente dell'ente ospedaliero « Spedali civili » di Brescia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1738)

DECRETO MINISTERIALE 23 febbraio 1979.

Autorizzazione all'ente ospedaliero specializzato regionale « Ospedale oftalmico » di Roma al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Viste le istanze presentate dal dott. Fernando Cioci, presidente dell'ente ospedaliero specializzato regionale « Ospedale oftalmico » di Roma in data 17 novembre 1977 e 10 ottobre 1978, intesa ad ottenere l'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 6 novembre 1978;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 26 gennaio 1979;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati e al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione dell'autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra menzionata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero specializzato regionale « Ospedale oftalmico » di Roma è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea di cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di cui ai punti *a*) e *b*) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso le sale operatorie dell'ente ospedaliero. Per quanto riguarda i prelievi essi potranno essere eseguiti anche presso altri enti provvisti di regolare autorizzazione, mentre non potranno essere eseguiti a domicilio del deceduto.

Art. 3.

I sanitari per le operazioni di prelievo sono:

Barcaroli dott. Italo, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Berni dott. Mario, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Cantarella dott. Sebastiano, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Cantera dott. Italo, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Cortese dott. Antonio, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Cupo dott. Vito, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Fiorentino dott. Andrea, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Glorialanza dott. Giacomo, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Martinelli dott. Roberto, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Molinari dott. Rosinella, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Muzzi dott. Marco, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Paoloni dott. Piero, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Rosa dott. Francesco, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Sartini dott. Vincenzo, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Sciuto dott. Vita, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Vadalà dott. Pasquale, assistente oculista di ruolo dell'ente;

Di Paolo dott. Umberto, assistente oculista di ruolo dell'ente.

I sanitari per le operazioni di trapianto sono:

Leonardi prof. Filippo, primario oculista della prima divisione;

Pintucci prof. Franco, primario oculista della prima divisione;

Lepri dott. Luciano, aiuto oculista della prima divisione;

Cameo dott. Dario, aiuto oculista della prima divisione;

Melchionda dott. Costanzo, aiuto oculista della prima divisione.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea di cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero specializzato regionale « Ospedale oftalmico » di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(1739)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1979 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia fra dipendenti statali G.I.O.D.I. - Soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Lainati in data 16 settembre 1954, rep. n. 56645/3283, reg. soc. n. 92032;

2) società cooperativa edilizia di abitazione Del Sole - Soc. coop. a r.l., in Cernobbio (Como), costituita per rogito Giannotti in data 21 novembre 1970, rep. n. 115854/7770, reg. soc. n. 7490;

3) società cooperativa edilizia La Vetta - Soc. coop. a r.l., in S. Pellegrino Terme (Bergamo), costituita per rogito Begnis in data 2 marzo 1964, rep. n. 834, reg. soc. n. 5271;

4) società cooperativa mista Centro per la promozione e cooperazione sociale - Soc. coop. a r.l., in Simena (Padova), costituita per rogito Franco in data 5 febbraio 1968, rep. n. 40289, reg. soc. n. 6488;

5) società cooperativa edilizia La Roverchiara 71 - Soc. coop. a r.l., in Roverchiara (Verona), costituita per rogito Paladini in data 27 settembre 1971, rep. n. 62263, reg. soc. n. 6770;

6) società cooperativa edilizia G. Toniolo - Soc. coop. a r.l., in Treviso, costituita per rogito Manavello in data 2 luglio 1954, rep. n. 9804, reg. soc. n. 2862;

7) società cooperativa edilizia Mogliano - Soc. coop. a r.l., in Mogliano Veneto (Treviso), costituita per rogito Orefice in data 1° maggio 1958, rep. n. 11999, reg. soc. n. 3215;

8) società cooperativa edilizia dipendenti della prefabbricati Peruzzi - Soc. coop. a r.l., in Montepulciano (Siena), costituita per rogito Vincenti in data 17 novembre 1963, rep. n. 18299, reg. soc. n. 318;

9) società cooperativa edilizia Stadio - Soc. coop. a r.l., in Bologna, costituita per rogito Lanteri in data 13 gennaio 1971, rep. n. 1228, reg. soc. n. 18478;

10) società cooperativa edilizia Sole - Soc. coop. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 7 aprile 1963, rep. n. 26029, reg. soc. n. 2344;

11) società cooperativa edilizia Il lavoratore metallurgico - Soc. coop. a r.l., in Modena, costituita per rogito Giannotti in data 2 gennaio 1958, rep. n. 5311/1900, reg. soc. n. 3305;

12) società cooperativa edilizia casa Gioia gestione case lavoratori - Soc. coop. a r.l., in Castelfranco Emilia (Modena), costituita per rogito Ansaldi in data 10 maggio 1964, rep. n. 152671/8445, reg. soc. n. 4683;

13) società cooperativa edilizia Sant'Eligio - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 9 luglio 1968, rep. n. 46213, reg. soc. n. 2392/68;

14) società cooperativa edilizia 3ª Benedetto Brin - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita, per rogito Misurale in data 21 maggio 1971, rep. n. 305337, reg. soc. n. 2235/71;

15) società cooperativa edilizia Sogno della Badia - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 18 febbraio 1972, rep. n. 42800, reg. soc. n. 983/72;

16) società cooperativa edilizia Primavera 74 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 aprile 1974, rep. n. 62768, reg. soc. n. 1934/74;

17) società cooperativa mista Ente cooperativistico e di assistenza dipendenti Ministero dell'interno - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Gragori coad. Armati in data 7 gennaio 1974, rep. n. 36882, reg. soc. n. 1312/74;

18) società cooperativa edilizia Adelante - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 7 ottobre 1969, rep. n. 18078, reg. soc. n. 3019/69;

19) società cooperativa edilizia La Cassia 70 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Campanini in data 13 gennaio 1970, rep. n. 5336, reg. soc. n. 966/70;

20) società cooperativa edilizia Domus Stefer - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Vomero in data 8 ottobre 1969, rep. n. 61126, reg. soc. n. 3504/69;

21) società cooperativa edilizia Carlotta - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Califano coad. Dobici in data 23 luglio 1974, rep. n. 804937, reg. soc. n. 4156/74;

22) società cooperativa edilizia Sirio 75 - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Lanciotti in data 19 novembre 1974, rep. n. 30117, reg. soc. n. 29/75;

23) società cooperativa edilizia Arbus - Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 24 febbraio 1975, rep. n. 42416, reg. soc. n. 1183/75;

24) società cooperativa di consumo G.M.G. - Grandi magazzini Grottaferrata - Soc. coop. a r.l., in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito Michele Giuliano in data 20 ottobre 1975, rep. n. 10186, reg. soc. n. 4015/75;

25) società cooperativa edilizia L'Artigiana 76 Monte Porzio Catone - Soc. coop. a r.l., in Monte Porzio Catone (Roma), costituita per rogito Salerno in data 17 marzo 1975, rep. n. 41552, reg. soc. n. 1037/75;

26) società cooperativa edilizia I Gladioli - Soc. coop. a r.l., in Pontinia (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 19 dicembre 1973, rep. n. 11464, reg. soc. n. 3837;

27) società cooperativa edilizia mista Vado dell'Orso - Soc. coop. a r.l., in Sonnino (Latina), costituita per rogito Pierantoni in data 12 luglio 1975, rep. n. 16670, reg. soc. n. 4466;

28) società cooperativa edilizia Duemila - Soc. coop. a r.l., in Viterbo, costituita per rogito Bartoli in data 5 luglio 1973, rep. n. 21055, reg. soc. n. 2157;

29) società cooperativa agricola Rinascita Miscano - Soc. coop. a r.l., in Castelfranco in Miscano (Benevento), costituita per rogito Giordano in data 18 giugno 1973, rep. n. 57515, reg. soc. n. 1202;

30) società cooperativa edilizia Restare a Paganica - Soc. coop. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Ciancarelli in data 17 febbraio 1970, rep. n. 11480/1296, reg. soc. n. 1013;

31) società cooperativa edilizia Villamagnese - Soc. coop. a r.l., in Villamagna (Chieti), costituita per rogito Pretaroli in data 27 giugno 1968, rep. n. 16601, reg. soc. n. 804;

32) società cooperativa edilizia Parco dei Pini - Soc. coop. a r.l., in Marano (Napoli) costituita per rogito Sica in data 27 novembre 1970, rep. n. 36640, reg. soc. n. 30;

33) società cooperativa di pesca Nunziate Capuano, già Sanità - Soc. coop. a r.l., in Monte di Procida (Napoli), costituita per rogito Pirolo in data 16 novembre 1966, rep. n. 51507, reg. soc. n. 726;

34) società cooperativa edilizia La Zagara - Soc. coop. a r.l., in Dragoni (Caserta), costituita per rogito Ferraiuolo in data 14 dicembre 1972, rep. n. 518, reg. soc. n. 2/73;

35) società cooperativa edilizia Giuseppe Del Vecchio - Soc. coop. a r.l., in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Landriscina in data 18 dicembre 1965, rep. n. 70617, reg. soc. n. 2190;

36) società cooperativa edilizia Sole Nascente - Soc. coop. a r.l., in Trinitapoli (Foggia), costituita per rogito Rizzo in data 11 aprile 1975, rep. n. 121751, reg. soc. n. 3228;

37) società cooperativa edilizia Iris - Soc. coop. a r.l., in Gioia del Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 19 novembre 1973, rep. n. 23384, reg. soc. n. 7783;

38) società cooperativa edilizia Vinci - Soc. coop. a r.l., in Santeramo in Colle (Bari), costituita per rogito Guida in data 5 marzo 1975, rep. n. 14685, reg. soc. n. 8130;

39) società cooperativa edilizia La Vigile edilizia - Soc. coop. a r.l., in Squinzano (Lecce), costituita per rogito Corciulo in data 23 gennaio 1973, rep. n. 93389, reg. soc. n. 3236;

40) società cooperativa edilizia S. Rita dipendenti Fiat - Soc. coop. a r.l., in Rende (Cosenza), costituita per rogito Lu Goffredo in data 3 novembre 1972, reg. soc. n. 1936;

41) società cooperativa edilizia La Vetta - Soc. coop. a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 30 giugno 1957, rep. n. 8874, reg. soc. n. 40;

42) società cooperativa edilizia Pasquale Galluppi - Soc. coop. a r.l., in Tropea (Catanzaro), costituita per rogito La Rovere in data 18 luglio 1957, rep. n. 1286, reg. soc. n. 95.

(1393)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Vedelago, società cooperativa a responsabilità limitata.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 24 novembre 1976 che ha disposto la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso), ed ha posto la stessa in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la determinazione assunta in data 7 novembre 1978 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, sentito il comitato di sorveglianza, per la cessione delle attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Vedelago, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vedelago (Treviso);

Vista la deliberazione assunta in data 20 ottobre 1978 dal consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Vedelago, con sede in Vedelago (Treviso), per il rilievo delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, in liquidazione coatta amministrativa;

Considerata l'opportunità di agevolare la liquidazione della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » e nell'interesse dei creditori;

Si autorizza

la Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in S. Andrea di Castelfranco Veneto (Treviso) in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa rurale ed artigiana di Vedelago, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vedelago (Treviso), in conformità alle condizioni enunciate nella citata determinazione del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana « S. Andrea » di Castelfranco Veneto e nella pure citata deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Vedelago.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Governatore: BAFFI

(1213)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 gennaio 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Monte Cremasco, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Monte Cremasco (Cremona) in amministrazione straordinaria, l'avv. Giuseppe Bettinelli è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1214)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, in Trieste, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 26 gennaio 1979, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa di risparmio dell'Istria, con sede in Trieste, in amministrazione straordinaria, il dott. Paolo Valenti è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1215)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco

Con deliberazione della giunta regionale 4 luglio 1978, n. 17221, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Godiasco (Pavia), adottata con deliberazione consiliare 20 gennaio 1978, n. 3, relativa alle norme tecniche di attuazione.

(1499)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bologna

Con deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 1978, n. 4595 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 486/536 nella seduta del 1° febbraio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Bologna, adottata con deliberazione consiliare 12 aprile 1978, n. 88.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1468)

Variante al piano regolatore generale del comune di Vignola

Con deliberazione della giunta regionale 23 dicembre 1978, n. 4607 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 328/366 nella seduta del 25 gennaio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Vignola (Modena), adottata con deliberazione del consiglio comunale 7 luglio 1978, n. 116.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1469)

Variante al piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia

Con deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 1978, n. 4395 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 376/396 nella seduta del 25 gennaio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale del comune di Anzola Emilia (Bologna), adottata con deliberazione consiliare 29 novembre 1977, n. 358.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1470)

Variante al piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Fiorenzuola d'Arda

Con deliberazione della giunta regionale 27 novembre 1978, n. 4107 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto n. 109/146 nella seduta del 17 gennaio 1979) è stata approvata la variante al vigente piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza), adottata con deliberazione del consiglio comunale 22 aprile 1977, n. 108.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1471)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di disegnatore nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto che nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare è vacante un posto;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Vista la tabella «Istituto agronomico per l'oltremare», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze:

Visto il verbale n. 95 del 17 marzo 1978, con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato da indire un concorso, per esami, ad un posto di disegnatore (parametro 160) in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di maturità d'arte applicata o di maturità artistica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie, assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria in attività di servizio e cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950, n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo comma e al quarto comma sono cumulabili tra di loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 2000, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi, n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il trentacinquesimo anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in una orale.

1) *Prove scritte*:

a) tema di cultura generale;

b) un saggio grafico di disegno cartografico e di scrittura da eseguirsi su un apposito cartoncino riproducente un argomento scelto dalla commissione.

2) *Prova orale*: la prova orale consisterà in un colloquio vertente sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) disegno geometrico e architettonico (introduzione al disegno geometrico, assonometria, metodi della rappresentazione prospettica, rappresentazione prospettica di solidi, analisi di strutture);

b) matematica (geometria elementare, trigonometria piana, geometria analitica, elementi di analisi matematica);

c) nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze e sarà composta da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e da due funzionari della carriera direttiva dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 8.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso della presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 10.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti il possesso dei titoli in questione, in carta bollata, previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 11.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma: ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come dalla dichiarazione, dovrà essere precisato che si è conseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso:

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 13.

Con appositi decreti ministeriali viene dichiarato il vincitore del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre al vincitore.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Al vincitore spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1979
Registro n. 460 Esteri, foglio n. 152

(1605)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di bibliotecario nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 26 ottobre 1962, n. 1612;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto che nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze è vacante un posto;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972, relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto 1975, con il quale è stata determinata la misura delle riduzioni organiche dei ruoli dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze;

Visto il verbale n. 95 del 17 marzo 1978, con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso, per esami, ad un posto di bibliotecario (parametro 160) in prova nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di bibliotecario in prova nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) cittadinanza italiana;

d) godimento dei diritti politici;

e) buona condotta;

f) idoneità fisica all'impiego.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di un anno nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia, che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri; per i profughi rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare, per i promossi al merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1949, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

Per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti straordinari, volontari od incaricati di università o di istituto di istruzione universitaria in attività di servizio e cessati per ragione di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato secondo quanto stabilito dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, così come modificato dalla legge 24 giugno 1950 n. 465.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e quelli di cui al terzo e quarto comma sono cumulabili tra di loro, purché complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta legale dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro i termini indicati. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il trentacinquesimo anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia e all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se intende sostenere la prova facoltativa di dattilografia;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in due prove scritte e in una orale.

1) *Prove scritte*:

a) un tema di cultura generale;

b) traduzione di un brano dall'italiano all'inglese o al francese. Il brano e la lingua nella quale dovrà essere tradotto, sarà scelto dalla commissione esaminatrice.

Durante tale prova non è consentito l'uso del vocabolario.

2) *Prova orale*: la prova orale consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti (vedere il dettaglio nell'allegato programma):

a) il libro, le biblioteche, orientamenti per l'impianto di una biblioteca, formazione e incremento delle raccolte, *iter* del libro, servizio pubblico, automazione, amministrazione, cenni di diritto costituzionale e amministrativo, animazione culturale;

b) colloquio in lingua inglese e francese;

c) nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sul rapporto di pubblico impiego.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di dattilografia.

Per la prova di dattilografia il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purché raggiunga la sufficienza di punti 1,5.

Il totale dei punti ottenuti con la prova facoltativa sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze e sarà composta da due funzionari dell'Istituto medesimo e da due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovanno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso della presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti, in carta da bollo, comprovanti il possesso dei titoli in questione, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei punti eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma: ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'articolo 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età debbono altresì produrre i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi della attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali viene dichiarato il vincitore del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre al vincitore.

Il vincitore del concorso viene nominato con decreto ministeriale bibliotecario in prova (parametro 160) nel ruolo dei segretari e bibliotecari della carriera di concetto dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Al vincitore spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1979
Registro n. 460 Esteri, foglio n. 153

ARGOMENTI OGGETTO DI COLLOQUIO
(di cui all'art. 5, punto 2), *a*)

Il libro: Il manoscritto e il libro a stampa - Libri rari - Commercio librario - Bibliografia.

Le biblioteche: La biblioteca attraverso i tempi.

Orientamenti per l'impianto di una biblioteca: Sede, attrezzature, arredamento - Statuto e regolamento - Studio d'ambiente.

Formazione e incremento delle raccolte: La scelta dei libri - Nozioni di bibliografia.

Iter del libro: Registro d'ingresso - Collocazione - I cataloghi - Catalogo alfabetico per autori - Schedoni amministrativi - Estratti - Cataloghi speciali - Catalogo per soggetti - Catalogo per titoli - Catalogo dizionari - Catalogo sistematico - Catalogo o inventario topografico - Ordinamento alfabetico delle schede - Alcune riforme delle regole per il catalogo per autori - La preparazione del libro - Conservazione - La rilegatura.

Servizio pubblico: Lettura in sede - Informazioni - Prestito.

Automazione: Progresso tecnico e biblioteche.

Amministrazione: Amministrazione di una biblioteca - Relazione annuale e statistiche - Protocollo e archivio.

Cenni di diritto costituzionale e amministrativo: Amministrazione centrale e periferica - Lo Stato e le biblioteche - La regione e le biblioteche.

Animazione culturale: Il bibliotecario animatore.

(1696)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri riservato agli ufficiali inferiori di complemento, in servizio o in congedo, dell'Arma stessa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 489, che ha apportato modifiche alla sopracitata legge 18 dicembre 1964, n. 1414;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e l'ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente le norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro in data 19 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1978, registro n. 1 Atti di Governo, foglio n. 2, riguardante lo stato giuridico del personale del SISMI;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta sottotenenti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo dell'Arma stessa che alla data del 31 dicembre 1979 non abbiano superato il 35° anno di età.

Gli aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con detto limite massimo di età.

Art. 2.

Tutti i concorrenti devono essere riconosciuti in possesso della piena idoneità fisio-psico-attitudinale al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente dei carabinieri ed avere statura non inferiore a m 1,70, da accertarsi con le modalità prescritte dal successivo art. 7.

I sottotenenti di complemento che aspirino al concorso devono aver ultimato il servizio di prima nomina alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata secondo lo schema riportato nell'allegato 2 al presente decreto e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. Esse dovranno essere presentate o fatte pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al comando del distretto militare cui i concorrenti sono effettivi oppure, se in servizio militare, al comando del Corpo od ente dal quale dipendono.

I concorrenti residenti all'estero potranno, nel termine suddetto, presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

grado, distretto o Corpo di appartenenza;

l'indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

lo stato civile, con generalità complete, se coniugato, della consorte e indirizzo della sua famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito ed al comando generale dell'Arma dei carabinieri;

l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dal successivo art. 12.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero).

Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente dal quale egli dipende.

Art. 4.

Ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 10 del presente bando i concorrenti dovranno produrre a corredo della domanda un certificato, su cata bollata, attestante il titolo di studio conseguito e la votazione riportata nelle singole materie, nonchè tutti quei documenti relativi a titoli (non risultanti dalla documentazione caratteristica, che verrà acquisita d'ufficio) che ritengano utili per la valutazione delle qualità professionali da essi possedute.

Tali totali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 5.

I comandi competenti a ricevere le domande debbono indicare sulle stesse, con dichiarazione in calce o mediante il bollo d'ufficio, la data di presentazione e trasmetterle subito al comando generale dell'Arma dei carabinieri, corredate dei seguenti documenti:

a) libretto personale;

b) copia dello stato di servizio;

c) dichiarazione di completezza del libretto personale rilasciata dagli ufficiali interessati (in servizio o in congedo).

Della suddetta trasmissione di documenti dovrà essere data notizia, per conoscenza, al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento - 2ª Sezione.

Art. 6.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 7.

L'idoneità fisica dei concorrenti al servizio militare sarà accertata mediante visita medico-collegiale presso l'ospedale militare o il centro medico legale militare della sede del comando militare territoriale nel cui territorio è dislocato il Corpo o distretto militare di residenza, nonché presso gli ospedali militari di Cagliari (per i residenti in Sardegna), Milano, Verona, Bologna e Bari ed il centro medico legale militare di Genova.

La commissione per detta visita medico-collegiale sarà composta dal direttore dell'ospedale o del centro medico legale (presidente) e da due ufficiali medici in servizio permanente (membri), dei quali uno potrà essere subalterno.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la commissione di cui sopra sarà costituita da un ufficiale medico superiore in servizio permanente (presidente) delegato dal direttore dello ospedale militare di Cagliari e da due ufficiali medici, possibilmente in servizio permanente, dei quali uno potrà essere subalterno.

Il giudizio sarà comunicato agli interessati seduta stante e, in caso di accettazione, il relativo verbale sarà subito trasmesso al comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Per i concorrenti residenti all'estero, le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, designeranno per la visita due medici fiduciari, cui spetta il compito di redigere e sottoscrivere il relativo verbale che deve essere vistato dalle predette autorità.

Le visite di appello, per gli aspiranti che non accettino il giudizio di non idoneità, saranno effettuate da apposite commissioni costituite presso le direzioni di sanità dei comandi militari territoriali e composte dal direttore di sanità del comando militare stesso (presidente) e da due ufficiali superiori medici in servizio permanente (membri), esclusi quelli che eventualmente avessero fatto parte della prima commissione.

Per i concorrenti residenti in Sardegna, la visita di appello dovrà essere praticata da una commissione medica presieduta dal direttore dell'ospedale militare di Cagliari.

Il giudizio di appello per i concorrenti residenti all'estero sarà devoluto ad apposita commissione nominata dal Ministero della difesa - Ufficio del capo del servizio di sanità dell'Esercito.

I concorrenti dichiarati inabili anche nella visita di appello e che ad essa abbiano rinunciato, saranno eliminati dal concorso.

In ogni caso il Ministero si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica presso il collegio medico-legale.

Nei confronti di tutti i concorrenti giudicati fisicamente idonei si procederà ad accertamenti psico-attitudinali per il riconoscimento della idoneità al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei carabinieri.

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i concorrenti dovranno esibire la carta d'identità od altro documento di riconoscimento, munito di fotografia, rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice.

La commissione sarà composta:

da un generale di brigata o di divisione in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, presidente;

da quattro ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

da un funzionario civile appartenente alla carriera direttiva amministrativa, segretario senza diritto a voto.

Art. 10.

Per la valutazione dei titoli è assegnato un punteggio di venti punti, ripartiti come segue:

a) dieci punti per la durata e la qualità del servizio militare prestato, da valutare in base alla documentazione caratteristica;

b) cinque punti per il titolo di studio;

c) cinque punti per eventuali altri titoli o benemerenze.

Non saranno ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che nella valutazione dei titoli di cui alla lettera *a*) del presente articolo abbiano riportato una votazione inferiore a 6/10.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) in due prove scritte: l'una di cultura generale e l'altra di cultura tecnico-professionale;

b) in una prova orale sulle materie tecnico-professionali.

I programmi delle prove di esame sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula C, alle ore 8,30 dei giorni 23 e 24 aprile 1979.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi degli articoli 6, 7 e 10 dovranno presentarsi alla suddetta sede, entro le ore 7,30 di ciascun giorno, muniti di carta di identità o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, qualunque possano essere le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle predette prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova orale avrà luogo nella sede che sarà comunicata agli interessati con lettera raccomandata.

I candidati per essere ammessi alla prova orale devono aver riportato una votazione di almeno 12/20 in ciascuna prova scritta.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno una votazione di 12/20.

I candidati che, qualunque sia la causa, non si presentassero ad una prova saranno considerati rinuncianti e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

I candidati che abbiano sostenuto con esito favorevole la prova orale dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, entro il quindicesimo giorno dalla data di tale prova i sottoelencati documenti ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176:

a) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza;

c) gli orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza degli orfani;

d) gli orfani dei caduti per servizio il mod. 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato e deceduto;

e) i figli degli invalidi di guerra o della lotta di liberazione ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, una dichiarazione mod. 69 rilasciata in carta bollata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore del concorrente, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza;

f) i figli dei mutilati o degli invalidi per servizio il modello 69-*ter* su carta bollata, rilasciato a nome del padre del concorrente dall'amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità.

Art. 13.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà formata dalla commissione giudicatrice in base alla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, della media dei voti riportati nelle due prove scritte e del voto riportato nell'esame orale.

A parità di punti saranno osservate le preferenze di cui al precedente art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito, a far pervenire direttamente entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta bollata:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati in servizio, quali dipendenti dello Stato, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4).

Art. 14.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Giornale ufficiale.

Gli idonei che nella graduatoria saranno compresi nel numero dei posti messi a concorso e che abbiano comprovato, a termini dell'articolo precedente, il possesso dei requisiti prescritti, saranno dichiarati vincitori e nominati sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa, con anzianità assoluta nel grado, stabilita dal decreto di nomina, posteriore a quelle nelle quali saranno nominati, nello stesso ruolo, sottotenenti in servizio permanente effettivo i vincitori dei concorsi indetti con decreto ministeriale 22 maggio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1978, registro n. 17 Difesa, foglio n. 52.

Successivamente frequenteranno il corso applicativo della durata di un anno, di cui all'art. 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, al termine del quale verrà determinata una nuova anzianità relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979
Registro n. 5 Difesa, foglio n. 321

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1) Tema di cultura generale attinente alle discipline sociali, politiche, storiche e geografiche trattate nei corsi di scuole medie superiori.

2) Tema di cultura tecnico-professionale sul servizio di istituto o sul diritto penale su argomenti indicati nelle tesi delle prove orali delle rispettive materie.

Durata di ciascuna prova scritta: 8 ore.

PROVA ORALE

Durata non superiore a 45 minuti.

L'esame verterà su una tesi estratta a sorte dal candidato per ciascuna delle seguenti materie: tattica, organica e logistica, mezzi di trasmissione, automobilismo, regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, regolamento generale per l'Arma dei carabinieri, diritto costituzionale, diritto penale, procedura penale:

a) *Tattica*:

1ª tesi: cenni sommari sui compiti e mezzi di azione delle varie armi e specialità;
2ª tesi: concetti fondamentali su: esplorazione, sicurezza;
3ª tesi: concetti fondamentali su: offensiva e difensiva;
4ª tesi: compiti e criteri d'impiego del battaglione carabinieri.

b) *Organica e logistica*:

1ª tesi: il comando dell'Esercito e degli organi centrali e periferici;
2ª tesi: composizione organica della XI brigata meccanizzata e dipendenti reparti;
3ª tesi: i servizi in genere e quelli del battaglione carabinieri in particolare.

c) *Mezzi di trasmissione*:

1ª tesi: caratteristiche, criteri d'impiego ed organizzazione delle trasmissioni;
2ª tesi: le trasmissioni nell'Arma dei carabinieri.

d) *Automobilismo*:

1ª tesi: nozioni di automobilismo; generalità sul motore a scoppio e sul motore a iniezione; elementi caratteristici; organi principali;
2ª tesi: organi per la trasmissione del motore; organi di direzione, di frenatura; sospensioni, ruote; gommature, la carrozzeria degli autoveicoli ordinari e dei mezzi di combattimento, carburanti e lubrificanti, liquidi per freni, olii per ammortizzatori; anticongelanti; caratteristiche principali; mezzi per la conservazione ed il trasporto di combustibili liquidi.

e) *Regolamento organico per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: istituzioni e prerogative: relazioni con le autorità civili e militari;
2ª tesi: ordinamento dell'Arma dei carabinieri;
3ª tesi: attribuzioni degli ufficiali e sottufficiali.

f) *Regolamento generale per l'Arma dei carabinieri*:

1ª tesi: premessa al regolamento generale; ordinamento del servizio istituzionale; compiti del comandante di tenenza;
2ª tesi: organizzazione operativa dell'Arma;
3ª tesi: accertamenti dei reati e relative investigazioni di polizia giudiziaria;
4ª tesi: azione di comando e governo disciplinare dell'Arma.

g) *Diritto costituzionale*:

1ª tesi: gli organi costituzionali della Repubblica italiana; il Parlamento; il Capo dello Stato; il Governo; la Magistratura; la Corte costituzionale;
2ª tesi: l'amministrazione centrale e quella locale; gli organi attivi, consultivi e di controllo;
3ª tesi: la regione; la provincia e il comune; loro elementi costitutivi, organi e funzioni.

h) *Diritto penale*:

1ª tesi: il reato; nozioni del delitto e contravvenzioni; la imputabilità: elementi esenziali del reato; il dolo; la colpa; la preterintenzionalità;
2ª tesi: il tentativo; le pene; cause di estinzione del reato e delle pene;
3ª tesi: cenni sulle principali leggi speciali (circolazione stradale, caccia, pesca).

i) *Procedura penale*:

1ª tesi: la polizia giudiziaria; organi e funzioni;
2ª tesi: la notizia dei reati; l'assicurazione delle prove; la ricerca del colpevole;
3ª tesi: l'arresto ed il fermo ad iniziativa della polizia giudiziaria; arresto obbligatorio e facoltativo; persone e casi nei quali è consentito l'arresto; il fermo di indiziati ed il fermo di polizia.

Il Ministro della difesa
RUFFINI

ALLEGATO 2

Modello della domanda di ammissione

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito - Divisione reclutamento - ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (1) (provincia di . . . .), via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso straordinario per il reclutamento di quaranta sottotenenti in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri, riservato agli ufficiali di complemento, di cui al decreto ministeriale 25 gennaio 1979.

A tale uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . (provincia di . . .) il . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) non ha riportato condanne penali (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i precedenti penali eventualmente pendenti);

5) è in possesso del titolo di studio . . . . . .;

6) grado, Arma, distretto o Corpo di appartenenza;

7) indirizzo . . . . . . (2);

8) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della sua famiglia d'origine (3);

9) indicare l'eventuale possesso dei requisiti che diano luogo all'applicazione dei benefici previsti dall'art. 12 del bando.

Il sottoscritto allega il certificato di studio attestante la votazione riportata nelle singole materie (ed eventuali altri titoli di cui all'art. 4 del bando).

Data, ...

Firma . . . . . . (4)

(1) Gli ufficiali trattenuti devono indicare l'ente militare ove prestano servizio.

(2) Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(3) Ogni variazione dello stato civile che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata tempestivamente al Ministero della difesa - Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito.

(4) La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante (o dalla competente autorità diplomatica o consolare, se il concorrente risiede all'estero). Se l'aspirante è in servizio militare la di lui firma dovrà essere autenticata dal comandante del Corpo od ente del quale dipende.

(1641)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti con specializzazione in archeologia medievale.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti con specializzazione in archeologia medievale, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1978, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 22 dicembre 1978, si svolgeranno presso l'Aerofototeca, sala concorsi, viale Lincoln n. 1, Roma-EUR, alle ore 8 dei giorni 4 e 5 giugno 1979.

(1429)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Stralcio di tre posti dal concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Enna

Il medico provinciale di Enna rende noto che dal concorso pubblico per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Barrafranca, Calascibetta, Cerami, Nicosia, Pietraperzia e Troina, in provincia di Enna, con decreto n. 573 del 15 febbraio 1979, sono stati stralciati i posti relativi ai comuni di Calascibetta, Cerami e Troina.

(1607)

OSPEDALI DI VIMERCATE E ORNAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di sovraintendente sanitario;

due posti di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vimercate (Milano).

(559/S)

OSPEDALE « L. P. DELFINO » DI COLLEFERRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di urologia;

un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Colleferro (Roma).

(560/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANDREA » DI LA SPEZIA

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in La Spezia.

(550/S)

OSPEDALE « DELLA CROCE » DI ATINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio autonomo di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Atina (Frosinone).

(583/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(584/S)

OSPEDALE « L. BONOMO » DI ANDRIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di medicina nucleare;

un posto di aiuto del servizio di neuroradiologia;

un posto di aiuto del servizio di neurofisiopatologia;

un posto di aiuto del servizio di radiologia;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;

un posto di aiuto della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto medico e un posto di assistente medico addetto alla sezione ustionati;

un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente del servizio anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Andria (Bari).

(585/S)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CASTELFIDARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di collaboratore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castelfidardo (Ancona).

(563/S)

OSPEDALE « MARIA SS. ADDOLORATA » DI EBOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto anatomo-patologo;

due posti di aiuto di accettazione e pronto soccorso di chirurgia;

un posto di aiuto odontostomatologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Eboli (Salerno).

(558/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pneumotisiologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(557/S)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI MELFI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio trasfusionale;

un posto di aiuto del laboratorio di ricerche cliniche;

un posto di aiuto del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melfi (Potenza).

(561/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della divisione di urologia e servizio di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(562/S)

OSPEDALE CIVICO « RENZETTI » DI LANCIANO

Concorso ad un posto di assistente medico di guardia autonomo, pronto soccorso e astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di guardia autonomo, pronto soccorso e astanteria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lanciano (Chieti).

(549/S)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « L. LUCIANI » DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di primario pneumologo addetto al servizio di fisiopatologia respiratoria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ascoli Piceno.

(552/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di dermosifilopatia;

un posto di aiuto di immunoematologia e servizio trasfusionale;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di cardiologia;

due posti di assistente di pediatria presso l'ospedale civile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(554/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorso ad un posto di assistente di emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(551/S)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1978, n. 69.
Coltivazione di cave e torbiere.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *novembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

La regione Piemonte disciplina, nell'ambito del proprio territorio, in attuazione dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'attività di coltivazione della cave e torbiere.

E' soggetta ad autorizzazione regionale l'attività di coltivazione delle cave e delle torbiere effettuata dal proprietario, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario o dai loro aventi causa.

Non è soggetta ad autorizzazione l'estrazione dal proprio fondo di materiale da utilizzarsi esclusivamente per la propria casa di abitazione o per opere agricole che insistano su propri fondi, fermi restando gli obblighi derivanti dalle norme di polizia mineraria.

Art. 2.

Piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere

La regione predispone il piano regionale di sfruttamento dei giacimenti di cave e torbiere, le cui indicazioni e previsioni inserite nei piani territoriali con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 e dall'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, concorreranno con la specifica normativa regionale di settore a disciplinare la materia.

Art. 3.

Attività estrattiva e strumenti urbanistici

Le attività di coltivazione di cave e torbiere, autorizzate o attuate in regime di concessione ai sensi della presente legge, nonchè le opere autorizzate a norma del successivo art. 14, fino all'entrata in vigore dei piani territoriali, sono soggette alle norme che seguono.

Nei comuni dotati di piano regolatore generale, qualora la destinazione dell'area sia difforme, l'autorizzazione concessa per l'attività estrattiva costituisce atto di avvio del procedimento di variante, che, a sensi del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, non è soggetta ad autorizzazione preventiva e che deve essere adottata entro il termine complessivo di novanta giorni; per l'approvazione di tale variante i termini di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono ridotti ad un terzo. Trascorsi tali termini il sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56.

Nei comuni non dotati di piano regolatore generale, il sindaco provvede a norma dell'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, al di fuori delle perimetrazioni, salva l'esistenza di specifici divieti previsti per l'attività estrattiva.

I comuni che vengono comunque a conoscere l'esistenza di giacimenti di cava o torbiera, non ancora previsti o disciplinati dai vigenti strumenti urbanistici, sono tenuti all'adozione, a fini di salvaguardia della risorsa estrattiva, della relativa variante secondo la procedura prevista dal secondo comma.

Art. 4.
Delega di esercizio di funzioni regionali in materia di cave e torbiere

L'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17, comma primo, 19 e 21 della presente legge, salvo quanto è previsto dai successivi articoli 11, 13 e 17, comma secondo, è delegato ai comuni, i quali provvedono con deliberazione dei rispettivi consigli, sentita la comunità montana, ove esistente, che esprime pareri ed indirizzi in materia atti a garantire soluzioni omogenee per tutto il suo territorio.

Le conseguenti notificazioni agli interessati, l'affissione all'albo pretorio nonchè la trasmissione all'autorità regionale avvengono con i tempi e le modalità previsti dal quarto e quinto comma dell'art. 7.

Art. 5.
Domanda di autorizzazione per la coltivazione di cave e torbiere

Le domande di autorizzazione alla coltivazione inoltrate all'organo competente per il rilascio devono contenere i seguenti dati:

1) le generalità ed il domiclio per le persone fisiche; la sede e le generalità del legale rappresentante per le società;

2) l'ubicazione della cava o della torbiera e l'indicazione della dimensione dell'area oggetto della domanda;

3) il materiale o i materiali da coltivare;

4) il periodo di tempo per cui viene richiesta l'autorizzazione.

La domanda deve essere corredata dai seguenti allegati in triplice copia che ne formano parte integrante;

a) progetto di coltivazione che illustri le opere da realizzarsi per l'esercizio della cava, i metodi di coltivazione da adottare, i macchinari da impiegarsi, il programma di coltivazione, il numero dei dipendenti occupati, gli impegni finanziari previsti, i tempi di investimento;

b) progetto delle opere necessarie al recupero ambientale della zona, da realizzarsi durante e al termine della coltivazione, con annesse planimetrie e sezioni quotate in scala idonea a rappresentare l'aspetto dei luoghi dopo l'intervento estrattivo;

c) rapporto geotecnico che illustri dettagliatamente la compatibilità dell'intervento estrattivo con la stabilità dell'area interessata;

d) rilevamento topografico che illustri la situazione planoaltimetrica dell'area stessa;

e) per le persone fisiche il certificato di iscrizione della camera di commercio, industria e agricoltura; per le società di persone il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti nonchè l'atto costitutivo in vigore; per le società di capitali il certificato della cancelleria del tribunale da cui risulti essere la società nel pieno esercizio dei propri diritti, il capitale sociale, il nome dei legali rappresentanti e i poteri ai medesimi conferiti, il testo integrale dello statuto in vigore, nonchè, ove occorra, l'estratto autenticato della deliberazione dell'assemblea o del consiglio di amministrazione da cui risulti il nome del rappresentante della società abilitato alla sottoscrizione della domanda;

f) il titolo giuridico in base al quale il richiedente risulti legittimato alla coltivazione;

g) il provvedimento autorizzativo del competente organo per le zone assoggettate ad eventuali vincoli di natura pubblicistica.

L'amministrazione delegata si avvale, per l'istruttoria dell'ufficio del competente assessorato regionale, facendone richiesta entro quindici giorni dal ricevimento della domanda. L'istruttoria si conclude con il parere della commissione prevista dal successivo art. 6 che deve essere emesso entro sessanta giorni.

Le spese tecniche per l'istruttoria della domanda sono a carico del richiedente.

Art. 6.
Commissione tecnico-consultiva

E' istituita una commissione tecnico-consultiva composta:

a) dall'assessore competente o suo delegato con funzione di presidente;

b) da un rappresentante dell'assessorato regionale all'ecologia;

c) da un rappresentante dell'assessorato regionale alla pianificazione del territorio e parchi naturali;

d) da un rappresentante dell'assessorato regionale alla urbanistica;

e) da tre rappresentanti designati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori;

f) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori di cui uno dell'ANCE;

g) da tre rappresentanti designati dalle categorie degli imprenditori agricoli della regione;

h) da sei esperti: uno in geologia e giacimenti, uno in tecnica mineraria, uno in sistemazioni idraulico-forestali, uno in pianificazione territoriale, uno in ecologia e tutela dell'ambiente, uno in materia giuridica designati dal consiglio regionale di cui due in rappresentanza della minoranza. Gli esperti devono essere scelti in base a documentata e riconosciuta attività scientifica e professionale svolta nel campo di specifica competenza.

Svolge le funzioni di segretario della commissione un funzionario addetto all'ufficio regionale delle cave e torbiere.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica 5 anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

La commissione formula pareri nei casi previsti dalla presente legge e, inoltre, quando l'amministrazione regionale o quella dei comuni interessati ne facciano richiesta.

Ai membri della commissione tecnico-consultiva non dipendenti dell'amministrazione regionale, compete il trattamento previsto dalla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

Art. 7.
Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e contenuto del provvedimento

L'amministrazione comunale provvede sulla domanda di autorizzazione tenuto conto:

a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale;

b) degli impegni assunti dal richiedente relativamente al complesso dell'organizzazione produttiva;

c) della tutela della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;

d) delle condizioni idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate;

e) di altri preminenti interessi generali.

L'autorizzazione può contenere prescrizioni concernenti le modalità della coltivazione e dirette alla salvaguardia degli interessi indicati nel comma precedente.

Viene inoltre disposto il versamento di una cauzione o la prestazione di idonee garanzie a carico del richiedente, restando il coltivatore esonerato dal pagamento dei contributi previsti dall'art. 55 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, relativamente agli interventi atti a garantire il ripristino o la ricomposizione del paesaggio naturale alterato.

L'amministrazione comunale provvede in merito alla domanda di autorizzazione entro centoventi giorni dalla sua presentazione con notifica al richiedente del provvedimento adottato entro i successivi quindici giorni.

Copia del provvedimento dovrà essere affissa all'albo pretorio della sede municipale per la durata di giorni quindici e trasmessa con l'attergato degli estremi di pubblicazione nei successivi quindici giorni al presidente della giunta regionale.

Art. 8.
Modificazione del provvedimento di autorizzazione

L'amministrazione competente può, per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure indicate nel precedente art. 7.

Art. 9.
Subingresso nella coltivazione

L'autorizzazione ha natura personale.

Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa dovrà chiedere all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima.

L'organo competente provvede previo accertamento delle capacità tecniche ed economiche dell'avente causa.

Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.

Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'amministrazione competente agli eredi che ne facciano domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, ed alla nomina, con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.

Art. 10.
Durata e rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni dieci e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Art. 11.
Regime di concessione

La giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva, puo disporre l'inclusione delle cave e torbiere nel patrimonio indisponibile della Regione e correlativamente darle in concessione a terzi per motivi di pubblico interesse qualora il titolare del diritto sul giacimento:

a) non abbia intrapreso la coltivazione o non abbia dato alla stessa sufficiente sviluppo rispetto al programma di coltivazione stabilito nel provvedimento di autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dalla giunta regionale;

b) non abbia inoltrato domanda per l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni fissato dalla giunta regionale o qualora la domanda stessa non sia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 5 e non corrisponda ai criteri dell'art. 7;

c) sia decaduto dall'autorizzazione;

d) non abbia inoltrato per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge la domanda di autorizzazione nei termini di cui all'art. 15.

Il richiedente la concessione deve presentare domanda secondo le modalità e prescrizioni contenute nell'art. 5.

La giunta regionale provvede a norma dell'art. 7.

La concessione non può essere rilasciata per un periodo superiore ad anni 10 e può essere rinnovata previa l'osservanza delle norme previste per il rilascio.

Il trasferimento della concessione sia per atto tra vivi che *mortis-causa* è regolato dalle norme di cui all'art. 9.

Art. 12.
Diritti dei privati in caso di concessione

Al proprietario della cava o della torbiera date in concessione deve essere corrisposto da parte del concessionario il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava o torbiera.

I diritti spettanti ai terzi, sulla cava o torbiera, si risolvono sulle somme assegnate ai sensi del comma precedente.

Art. 13.
Attività estrattiva nei parchi e nelle riserve naturali regionali

Per le aree destinate a parchi e riserve naturali a norma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, i provvedimenti delegati con la presente legge ai comuni sono assunti dalla giunta regionale, sentiti l'ente gestore e gli enti locali interessati, tenuto conto delle necessità obiettive di impiego del materiale estrattivo ricavabile dal giacimento in rapporto alla produzione e della sua compatibilità con la destinazione d'uso dell'area.

I provvedimenti sono notificati a tutti gli interessati e pubblicati a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 14.
Opere ed impianti in funzione dell'attività estrattiva

Per tutte le attività estrattive effettuate ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

I relativi provvedimenti sono di competenza dello stesso organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione.

I comuni provvederanno a determinare gli oneri di urbanizzazione a carico del coltivatore ed alla relativa riscossione.

Art. 15.
Regime transitorio

Per le coltivazioni in atto all'entrata in vigore della presente legge il coltivatore è tenuto a presentare entro un anno domanda di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 5; l'amministrazione comunale provvede in merito entro un anno dalla presentazione della domanda a norma dell'art. 7.

Nel caso di coltivazioni nelle aree incluse nel piano regionale dei parchi e delle riserve naturali i termini di cui al comma precedente sono ridotti a mesi 3 per la presentazione della domanda e a mesi sei per l'adozione dei provvedimenti da parte della giunta regionale ai sensi dell'art. 13.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto il coltivatore decade dal diritto alla coltivazione e l'amministrazione comunale adotta i provvedimenti opportuni a carico del coltivatore anche in ordine al recupero ambientale in relazione ai lavori successivi all'entrata in vigore della presente legge.

Per le coltivazioni in atto di regime di concessione la giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva, determina le prescrizioni di cui all'art. 7.

Le coltivazioni legittimamente esercitate ai sensi dei commi precedenti possono essere proseguite anche se in zona con altra destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.

Art. 16.
Prescrizioni comuni a più cave di una stessa zona

Nel caso di coltivazioni di più cave di una stessa zona l'organo competente può determinare prescrizioni comuni anche per le discariche e il deflusso delle acque.

Art. 17.
Estinzione dell'autorizzazione, della concessione e revoca

L'autorizzazione e la concessione si estinguono:

a) per scadenza del termine;

b) per rinuncia;

c) per decadenza, qualora il coltivatore non osservi le prescrizioni contenute nel decreto di autorizzazione o di concessione, previa diffida dell'organo competente con termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a novanta giorni.

L'autorizzazione e la concessione possono essere revocate dalla giunta regionale, sentita la commissione tecnico-consultiva, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Art. 18.
Canone di concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione un canone annuo per ogni ettaro, o frazione dello stesso, di superficie oggetto della concessione pari a:

a) L. 300.000 per i marmi e le altre pietre da taglio, da costruzione e da decorazione;

b) L. 250.000 per gli inerti e gli altri granulati, per le torbe e tutti gli altri materiali industrialmente utilizzabili e non compresi nella prima categoria dell'art. 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

I canoni indicati nel presente articolo sono soggetti a revisione da parte della giunta regionale ogni tre anni.

Il versamento deve essere effettuato per la prima volta all'atto del rilascio del decreto di concessione e successivamente entro il 31 marzo di ogni singolo anno.

Art. 19.
Vigilanza

La vigilanza sulla utilizzazione delle cave e torbiere è attuata dall'amministrazione che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione o di concessione.

L'amministrazione comunale segnala al presidente della giunta regionale eventuali irregolarità delle coltivazioni in concessione e di quelle previste dall'art. 13.

L'amministrazione regionale concorre alla vigilanza attuata dalle amministrazioni comunali a cui segnala le eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di coltivazione in regime di autorizzazione.

Art. 20.
Adempimenti particolari

Gli esercenti di cave o torbiere devono:

a) fornire alle amministrazioni regionale e comunale i dati statistici;

b) mettere a disposizione dei funzionari delegati tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

I funzionari suddetti possono richiedere in caso di rifiuto la necessaria assistenza alla pubblica autorità.

I dati, le notizie ed i chiarimenti ottenuti godranno della guarentigia stabilita dall'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 21.
Sanzioni

Chiunque compia atto di coltivazione di cava o torbiera senza autorizzazione è soggetto alla sanzione pecunaria da L. 1.000.000 a L. 50.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere alla sistemazione ambientale secondo le prescrizioni dettate dall'organo competente per il rilascio dell'autorizzazione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni emanate col provvedimento di autorizzazione o di concessione, oltre all'eventuale pronuncia di decadenza, è prevista una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 30.000.000; è altresì fatto obbligo all'inadempiente di provvedere all'attuazione di quanto prescritto nonchè, qualora l'inosservanza abbia comportato alterazione ambientale, alla sistemazione secondo le prescrizioni dell'organo che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione, fatto salvo il potere per lo stesso organo di provvedere d'ufficio con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Nel caso di violazione della norma del precedente articolo è comminata una sanzione pecuniaria da L. 200.000 a L. 1.000.000

Le predette sanzioni sono irrogate dall'organo competente ad emettere il provvedimento di autorizzazione o concessione o sono devolute a favore del relativo ente.

Per il procedimento sanzionatorio e quello di riscossione si applicano le norme di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 22.
Disposizioni finali

In quanto vigenti e compatibili con la presente legge si applicano le norme di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, intendendosi comunque sostituiti agli organi dello Stato i comuni e la Regione per le rispettive competenze.

Resta fermo quanto stabilito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 514.

Art. 23.
Polizia mineraria

Il presidente della giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni, nonchè le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro in materia di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.

In tali materie il presidente della giunta regionale può in ogni tempo disporre prescrizioni a carico del coltivatore di cava o torbiera.

Art. 24.
Oneri per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva

Agli oneri per il funzionamento della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 6 si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 1900 del bilancio 1978 ed ai capitoli corrispondenti dei successivi bilanci.

Art. 25.
Spese per l'esercizio delle funzioni delegate

Le spese per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge saranno stabilite, per gli anni finanziari 1979 e successivi, dalle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 22 novembre 1978

VIGLIONE

(10328)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 58.
Autorizzazione di spesa per la concessione di contributo annuo regionale a favore del Consorzio apistico della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, a decorrere dal corrente esercizio finanziario, la spesa annua di lire quindicimilioni per la concessione di un contributo annuo regionale a favore del Consorzio apistico della Valle d'Aosta per lo svolgimento della propria attività intesa alla salvaguardia ed all'incremento dell'apicoltura valdostana.

La spesa di cui sopra sarà approvata e liquidata con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

L'onere annuo di lire quindicimilioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul nuovo cap. 3446 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 e nei bilanci per i successivi anni finanziari.

Alla copertura per l'anno 1978 dell'onere di lire quindicimilioni di cui al precedente comma, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 (punto 9 dell'allegato *E*) al bilancio medesimo.

All'onere di lire quindicimilioni per gli anni successivi si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dei rispettivi bilanci.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per gli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) L. 15.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 3446 (di nuova istituzione). — Contributo al Consorzio apistico della Valle d'Aosta per la difesa e l'incremento della apicoltura (legge regionale 29 novembre 1978, n. 58) . . . . . L. 15.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 59.

Provvidenze per il commercio. Concessione di contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle attività commerciali possono essere concessi a piccole e medie imprese commerciali, individuali e societarie, aventi sede fiscale ed esercizi in Valle d'Aosta, contributi in conto interessi su finanziamenti garantiti dalla Regione, da erogare da istituti di credito convenzionati con la Regione stessa.

Il tasso annuo di interesse a carico dei beneficiari, comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, non sarà inferiore al 65% del tasso di riferimento stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517.

I contributi a carico della Regione saranno commisurati alla differenza tra l'ammontare del tasso posto a carico dei beneficiari in conformità di quanto previsto dal comma precedente ed il tasso che sarà concordato con le banche convenzionate.

L'ammontare dei contributi regionali non potrà, in ogni caso superare la misura corrispondente al tasso annuo dell'8 %.

Art. 2.

I contributi previsti dall'art. 1 sono concessi per le seguenti finalità:

a) acquisto, costruzione, rinnovo, trasformazione o ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) acquisto di attrezzature, arredamenti, macchinari ed automezzi nuovi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) acquisto di scorte nella misura massima del 20% dello ammontare complessivo ammesso al contributo.

Art. 3.

Sono ammessi ad usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le seguenti imprese esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto in forma fissa e ambulante e la somministrazione di alimenti e bevande:

1) le società, le cooperative, i loro consorzi e i gruppi di acquisto, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali o di altri enti pubblici locali;

2) le cooperative di consumo e i loro consorzi anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici;

3) le piccole e medie imprese esercenti il commercio nonchè quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

4) le società promotrici di centri commerciali, i centri operativi aderenti alle unioni volontarie e ad altre forme di commercio associato, a condizione che siano tutti costituiti esclusivamente tra piccole e medie imprese esercenti il commercio, anche con la partecipazione di capitali degli enti locali territoriali e di altri enti pubblici locali.

Art. 4.

I contributi previsti dalla presente legge sono concessi su finanziamenti aventi una durata non superiore a dieci anni e per un ammontare massimo pari al 70 % dell'investimento ammissibile.

Il finanziamento ammesso a contributo non dovrà superare per le imprese di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della presente legge l'ammontare di L. 20.000.000, per le imprese di cui ai paragrafi 1) e 2) l'ammontare di L. 100.000.000 e, per le imprese di cui al paragrafo 4), l'ammontare di L. 150.000.000. I programmi d'investimento delle imprese richiedenti non devono essere iniziati oltre un anno prima della presentazione della domanda di finanziamento.

Art. 5.

Le opere realizzate ed i beni acquistati con le agevolazioni previste dalla presente legge, ad eccezione delle scorte, non possono essere alienati o ceduti prima che sia trascorso il periodo di ammortamento dei finanziamenti; salvo che il subentrante abbia titolo alla concessione dell'agevolazione e ne assuma gli impegni.

In caso di anticipata estinzione del finanziamento concesso o di cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria l'erogazione è interrotta con effetto immediato.

In caso di fallimento dell'impresa l'erogazione del contributo viene interrotta al momento della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

Art. 6.

Il consiglio regionale autorizza la giunta a concedere garanzia fideiussoria agli istituti erogatori dei finanziamenti a favore degli operatori commerciali beneficiari dei finanziamenti stessi.

La garanzia fideiussoria è prestata fino all'ammontare massimo dell'80 % del finanziamento.

La garanzia fideiussoria ha carattere sussidiario a norma del secondo comma dell'art. 1944 del codice civile ai fini della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 7.

La giunta regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito bancari ai fini della concessione dei contributi regionali e della garanzia fideiussoria di cui ai precedenti articoli.

Art. 8.

Le provvidenze previste dalla presente legge non sono in alcun caso cumulabili, per le medesime iniziative, con altri contributi e provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da enti da esso delegati, entro il limite massimo degli interventi previsti dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 9.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni riguardanti le imprese commerciali contenute nella deliberazione del consiglio regionale n. 155 del 24 giugno 1967.

Art. 10.

Per le provvidenze previste dalla presente legge è autorizzata la spesa massima annua di L. 200.000.000 a decorrere dall'anno 1978.

Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista dalla presente legge, valutati in annue lire 30 milioni, graveranno sul cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1978 e sul corrispondente capitolo dei bilanci per gli anni successivi.

L'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui alla presente legge graverà sul nuovo cap. 4893 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante la riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2745 del bilancio stesso (punto n. 10 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Per gli anni futuri gli oneri saranno iscritti con la legge approvativa del bilancio di previsione.

Art. 11.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 2610. — Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) . L. 30.000.000

Cap. 4893 (di nuova istituzione). — «Contributi regionali per l'incremento ed il miglioramento delle attività delle imprese commerciali (legge regionale 29 novembre 1978, n. 59)»	L. 170.000.000
Totale .	L. 200.000.000

Nell'allegato primo è aggiunto quanto segue:

legge regionale 29 novembre 1978, n. 59.

«Garanzia fideiussoria della Regione presso istituti di credito a favore degli operatori commerciali».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1978

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 29 novembre 1978, n. 60.
Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 14 *dicembre* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I
FINALITA' E OBIETTIVI

Art. 1.

Nella prospettiva della istituzione del servizio sanitario nazionale e della riforma dell'assistenza, la Regione promuove il riordinamento, il coordinamento e lo sviluppo dei servizi sanitari e socio-assistenziali al fine di garantire, nell'esercizio delle vigenti leggi, l'effettivo diritto di ogni cittadino alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica, secondo le modalità che assicurino l'uguaglianza del trattamento.

Art. 2.

L'organizzazione dei servizi deve perseguire in particolare:

a) l'effettiva partecipazione della popolazione alla gestione di tutti i livelli dell'organizzazione, integrazione ed unificazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali, nonchè alla formulazione dei programmi e delle scelte da effettuare;

b) l'unitarietà degli interventi sanitari e socio-assistenziali e la loro caratterizzazione in senso preventivo;

c) l'adeguata articolazione territoriale dell'attuazione degli interventi in aderenza ai bisogni ed alle esigenze di sviluppo delle comunità locali;

d) la formazione di una moderna coscienza sanitaria sulla base di un'adeguata educazione sanitaria della popolazione e delle comunità;

e) il mantenimento ed il reinserimento dei soggetti nel proprio nucleo familiare, ovvero l'inserimento in altro nucleo ritenuto idoneo e, comunque la permanenza nel proprio ambiente;

f) il recupero dei soggetti socialmente disadattati od affetti da minorazioni psico-fisiche e sensoriali ed il loro inserimento o reinserimento nel normale ambiente familiare e comunitario.

L'organizzazione degli interventi persegue, inoltre, nell'ambito delle finalità di cui al precedente articolo:

1) la conoscenza della situazione sociale e sanitaria nelle diverse zone di articolazione dei servizi mediante una sistematica ricerca epidemiologica e la raccolta di informazioni concernenti i vari aspetti delle attività sociali e sanitarie;

2) la utilizzazione dei servizi e presidi ospedalieri ed extra-ospedalieri secondo criteri di interdisciplinarietà, di flessibilità dell'organizzazione e di complementarietà degli apporti professionali del personale adibito, evitando, di norma, ogni gerarchizzazione formale delle attività mediche ed assistenziali e la separazione delle competenze;

3) il coordinamento e l'integrazione tra le attività sanitarie e socio-assistenziali di primo intervento ed i servizi di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera e paraospedaliera, realizzando dipartimenti di prevenzione, cura e riabilitazione quali strumenti finalizzati all'assistenza sociale e sanitaria;

4) la formazione professionale e permanente nonchè l'aggiornamento culturale e scientifico del personale sanitario e di assistenza sociale, prevedendo modalità di lavoro e disponibilità di personale atte ad assicurare l'armonizzazione e l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;

5) l'integrazione e l'armonizzazione degli interventi e dei servizi previsti ai sensi della presente legge con gli interventi per il lavoro, l'occupazione, la casa, l'istruzione e l'assetto del territorio o con altri interventi che nel quadro della programmazione regionale, direttamente o indirettamente, possono favorire il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Il riordinamento dei servizi, nel quadro di avvio della riforma sanitaria ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386 e 29 giugno 1977, n. 349, nonchè delle disposizioni regionali vigenti in materia di sanità ed assistenza sociale e con riferimento alle norme della legge 22 luglio 1975, n. 382 e loro attuazione, e della legge 16 maggio 1978, n. 196, riguarda le seguenti materie:

a) assistenza sanitaria, ospedaliera, farmaceutica, pronto intervento ed assistenza sociale;

b) profilassi delle malattie infettive;

c) igiene ambientale e prevenzione degli inquinamenti;

d) igiene e medicina preventiva e sicurezza del lavoro;

e) igiene nella produzione e distribuzione degli alimenti e delle bevande;

f) igiene ed assistenza veterinaria, vigilanza sull'alimentazione zootecnica e sugli alimenti di origine animale;

g) educazione alla procreazione libera e responsabile, tutela della maternità e dell'infanzia ed assistenza ai minori;

h) igiene e medicina scolastica e dell'età evolutiva, assistenza psico-medico-pedagogica, salvo quanto di competenza dei servizi scolastici, e tutela sanitaria dell'attività sportiva;

i) assistenza sociale, sanitaria e psicologica al singolo, alla coppia e alla famiglia;

l) assistenza agli infermi di mente ed igiene mentale;

m) tutela della salute degli anziani;

n) assistenza, recupero e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie sociali e da minorazioni psico-fisiche;

o) prevenzione, cura e riabilitazione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

p) formazione professionale e permanente degli operatori sanitari e sociali;

q) educazione sanitaria;

r) informazione e documentazione sui problemi socio-sanitari del territorio;

s) raccolta, distribuzione e conservazione del sangue umano.

Art. 4.

La Regione persegue le finalità della presente legge articolando il proprio territorio in distretti sanitari e socio-assistenziali di base ed attribuendo le funzioni amministrative in materia di igiene, assistenza sanitaria ed ospedaliera e di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi della legge 16 maggio 1978, n. 196, secondo le procedure e le modalità stabilite dall'art. 3 di tale legge e dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il complesso dei presidi, degli uffici e dei servizi funzionalmente articolati nei distretti sanitari e socio-assistenziali di base costituisce l'unità locale per i servizi sanitari e socio-assistenziali (ULSSS) della Valle d'Aosta.

Titolo II
ZONIZZAZIONE E CONCORSI

Art. 5.

I distretti di cui al precedente articolo sono delimitati avendo riguardo alla funzionalità dei servizi, alla continuità degli interventi ed al conseguimento delle finalità della presente legge, nonchè tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche, socio-economiche e di distribuzione della popolazione sul territorio.

Ai fini della determinazione dei distretti il territorio della Regione è articolato secondo l'allegata proposta di suddivisione che costituisce parte integrante della presente legge. Tale proposta all'atto dell'approvazione della presente legge da parte del consiglio regionale è immediatamente trasmessa a cura dell'assessorato della sanità ed assistenza sociale ai comuni i quali, entro venti giorni dalla data di trasmissione, esprimono il loro parere e possono presentare eventuali motivate proposte di modifica.

La delimitazione definitiva dell'ambito territoriale di ciascun distretto è approvata dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale e tenuto conto anche dei pareri espressi dai comuni, nella prima adunanza successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Ulteriori modificazioni alle zone delimitate ai sensi della presente legge possono essere adottate dal consiglio regionale sentiti gli enti locali territoriali interessati, tenuto conto delle esigenze di adeguamento dell'assetto territoriale della Regione, nonchè di eventuali modifiche della struttura socio-economica, delle condizioni demografiche, sanitarie ed assistenziali delle zone.

Art. 6.

Il comune di Aosta, ai fini della presente legge, articola funzionalmente il proprio territorio in circoscrizioni socio-sanitarie coincidenti territorialmente con le circoscrizioni amministrative costituite ai sensi della legge 8 aprile 1976, n. 278.

Art. 7.

Entro un mese dall'approvazione dell'azzonamento definitivo da parte del consiglio regionale, i comuni compresi nei vari ambiti territoriali di ciascun distretto di base si associano nella forma del consorzio tra enti locali.

Ad ogni ambito territoriale di distretto di base corrisponderà un solo consorzio per la gestione dei servizi di cui alla presente legge.

Quando l'ambito territoriale di un distretto corrisponde a quello di una comunità montana, le funzioni del consorzio sono esercitate dagli organi della comunità i quali vi provvedono nei modi ed ai sensi della presente legge.

Art. 8.

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge è disciplinato da statuti e regolamenti appositamente adottati da ciascun consorzio, sulla base di un apposito statuto-tipo a tal fine predisposto dalla giunta regionale.

Il presidente della giunta regionale approva con proprio decreto la costituzione del consorzio ed il relativo statuto su conforme deliberazione del consiglio regionale.

Con lo stesso decreto il presidente della giunta regionale fissa la data e la località della prima riunione dell'assemblea consorziale.

Dalla data di costituzione dei consorzi, tutti gli interventi e servizi sanitari e socio-assistenziali gestiti in forma consortile nel territorio della Regione sono riordinati ai sensi della presente legge. Le funzioni del consorzio antitubercolare sono esercitate in osservanza delle finalità ed obiettivi della presente legge, adeguando a tal fine l'apposito statuto.

Art. 9.

Gli statuti dei consorzi devono in particolare informarsi ai seguenti principi:

a) contenere norme per assicurare l'attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge;

b) garantire il principio della rappresentanza delle minoranze consiliari in seno all'assemblea consortile;

c) adeguare l'attività alle indicazioni normative e programmatiche della Regione, anche in relazione alle leggi di delega;

d) garantire la partecipazione dei cittadini alla formulazione ed attuazione dei programmi, prevedendo a tal fine la costituzione di un comitato di partecipazione di cui facciano comunque parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi e delle altre forze sociali presenti sul territorio;

e) stabilire l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi prevedendo l'obbligo della residenzialità, dell'aggiornamento professionale e gli orari di lavoro, favorendo altresì la completa utilizzazione del personale operante nei diversi settori sanitari e socio-assistenziali;

f) fissare i casi ed i termini in cui le deliberazioni devono essere precedute dal pronunciamento dei singoli consigli comunali;

g) indicare gli organi del consorzio, le loro attribuzioni ed il funzionamento;

h) determinare le modalità del concorso dei comuni consorziati alla elaborazione del piano annuale di attività e del conseguente bilancio preventivo.

Titolo III

ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI E LORO LIVELLO DI GESTIONE

Art. 10.

L'esercizio delle funzioni riordinate ai sensi della presente legge si articola nei seguenti livelli:

1° livello, corrispondente all'espletamento delle seguenti attività:

a) primi rilevamenti ed interventi contro le cause di nocività ambientale, alimentari ed in genere di carattere igienico;

b) interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, specie nei settori della maternità ed infanzia, della sicurezza del lavoro, degli anziani, della tutela della salute mentale e della lotta alle tossicodipendenze;

c) assistenza domiciliare, infermieristica e socio-assistenziale;

d) distribuzione dei farmaci;

e) attività di servizio sociale e realizzazione di soluzioni alternative nei confronti di tutte le forme di segregazione operanti sui cittadini del territorio;

f) partecipazione alle attività di profilassi e medicina veterinaria;

2° livello suddiviso in:

a) ambito multizonale o territoriale comprendente più distretti di base, per l'espletamento di prestazioni assistenziali di consulenza specialistica o di tipo riabilitativo, integrative delle attività svolte al livello di distretto, cui non è possibile provvedere nell'ambito dei servizi e dei presidi di base;

b) ambito regionale per l'esercizio di attività di assistenza ospedaliera nonchè di quegli interventi socio-assistenziali, di assistenza sanitaria, di igiene ambientale ed assistenza veterinaria che, in rapporto al grado di complessità o di costo delle relative prestazioni ovvero alle indicazioni di piano socio-sanitario regionale, non possono essere espletate negli ambiti funzionali indicati in precedenza.

Art. 11.

Alla gestione unitaria delle funzioni corrispondenti al secondo livello di cui al precedente articolo, nonchè al loro collegamento funzionale con i servizi ed interventi attuali a livello dei distretti di base, provvede un apposito comitato regionale per i servizi specialistici e di assistenza ospedaliera costituito presso l'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale.

Tale comitato, nominato con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduto dall'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, che ha voto consultivo, ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei consorzi per la gestione dei servizi sanitari e socio-assistenziali di base e da due rappresentanti per il comune di Aosta.

I compiti di gestione dell'assistenza ospedaliera vengono esercitati dal comitato regionale a decorrere dalla data di soppressione della personalità giuridica dell'ente ospedaliero regionale. Fino a tale data, ai fini della presente legge, la giunta regionale promuove le opportune intese tra il comitato di cui al presente articolo ed il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero regionale.

Art. 12.

Un apposito regolamento deliberato dal consiglio regionale determina le attribuzioni del comitato regionale di cui al precedente articolo, il loro esercizio collegiale, le modalità di funzionamento, nonchè in particolare:

a) le modalità per il concorso dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei medici e del personale tecnico e di assistenza infermieristica alla formulazione ed attuazione dei programmi;

b) l'organizzazione del personale necessario al buon andamento dei servizi;

c) la disciplina amministrativo-contabile della gestione.

Titolo IV

DELEGHE

Art. 13.

Salvo quanto altro stabilito dalla presente legge o da disposizioni dello Stato, restano alla competenza della Regione le funzioni amministrative concernenti:

a) i concorsi dei medici, delle ostetriche e dei veterinari condotti;

b) i concorsi e lo stato giuridico degli ufficiali sanitari;

c) i concorsi per le sedi farmaceutiche e la formazione e revisione della pianta organica delle farmacie;

d) le tariffe per le prestazioni a privati da parte del laboratorio regionale di igiene e profilassi, nonchè da parte degli ufficiali sanitari e dei veterinari condotti;

e) le autorizzazioni ed i controlli igienico-sanitari sulle acque minerali e termali nonchè sugli stabilimenti termali, ivi comprese le attribuzioni relative al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di stabilimenti di produzione e vendita di acque minerali naturali o artificiali, nonchè all'autorizzazione alla vendita;

f) l'attuazione del sistema regionale informativo socio-sanitario;

g) la formazione degli operatori sanitari e di assistenza sociale;

h) gli interventi di protezione-sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Fra le funzioni amministrative che restano alla competenza della Regione sono inoltre comprese:

1) la contrattazione collettiva delle convenzioni con le categorie sanitarie per le prestazioni di ordine preventivo, curativo e riabilitativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

2) la determinazione dei requisiti di idoneità al funzionamento degli istituti assistenziali e dei presidi soggetti al rilascio dell'idoneità, nell'ambito delle leggi in materia;

3) l'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, entro i limiti fissati dalla legge 23 dicembre 1975, n. 245;

4) l'erezione e la classificazione, le fusioni, i concentramenti, i raggruppamenti, le estensioni, i consorziamenti e le modifiche statutarie di enti ospedalieri, nonchè di enti o istituzioni pubbliche aventi finalità sanitarie e socio-assistenziali di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ambito delle leggi in materia, nel rispetto delle disposizioni vigenti;

5) le variazioni patrimoniali degli enti e delle istituzioni di cui al punto precedente, per quanto di competenza della Regione;

6) la vigilanza sugli enti o istituzioni sanitarie e socio-assistenziali;

7) il rilascio di autorizzazioni ad aprire, porre in esercizio od ampliare ambulatori, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo diagnostico, stabilimenti di cure fisiche di ogni genere, case di ricovero e cura, nonchè istituti, gabinetti medici ed ambulatori ove si impiegano, anche saltuariamente, sostanze radioattive naturali o artificiali a scopo terapeutico o diagnostico ovvero apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti a scopo terapeutico.

Art. 14.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale esercitano le funzioni di indirizzo e coordinamento in conformità del piano regionale dei servizi sanitari e socio-assistenziali e della presente legge.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro un congruo termine decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate ai sensi della presente legge è ammessa sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente ed a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art 15.

Le norme di cui alla presente legge sono immediatamente applicabili nelle parti che non comportano oneri finanziari a carico della Regione e degli enti locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed alle modalità di riparto della spesa si provvederà con successive leggi regionali.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 29 novembre 1978

ANDRIONE

(*Omissis*).

(548)

ANTONIO SESSA, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100790570)